

COMUNE DI PISA

Oggetto: Commissione Elettorale Comunale. Nomina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ immediatamente esecutiva si è provveduto alla convalida dei consiglieri eletti nelle consultazioni di cui sopra;

Preso atto che occorre provvedere alla nomina della Commissione Elettorale, secondo quanto stabilito dagli articoli 12, 13 e 14 del "T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, articoli che qui di seguito si riportano nella loro formulazione attuale:

12. (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°*). - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

13. (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°*). - Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti ⁽²⁷⁾.

14. (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°*). - La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale ⁽³⁰⁾.

Preso atto inoltre che ai sensi dell'art. 2 comma 30 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) "*.....L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.....*";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267 del 18.8.2000) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. A**);

D E L I B E R A

- di provvedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale che rimarrà in carica dal 2018 al 2023;

- di prendere atto che l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Il Presidente invita quindi il Consiglio a procedere alla votazione a scheda segreta per l'elezione dei tre componenti effettivi come previsto dall'art. 12 del T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e successive modificazioni;

Il sindaco come previsto dall'art. 13 del T.U. sopra citato non partecipa alla votazione.

Votazione per i componenti effettivi

- Consiglieri presenti e votanti n.

La votazione eseguita nelle forme di legge, debitamente controllata dai sig.ri Scrutatori dà il seguente risultato:

Sono eletti, avendo riportato il seguente risultato:

Si precisa, per completezza d'esame, che dallo spoglio risultano, altresì,

Votazione per i componenti supplenti

Consiglieri presenti e votanti n.

La votazione eseguita nelle forme di legge, debitamente controllata dai sig.ri Scrutatori e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune di Pisa dà il seguente risultato:

Sono eletti, avendo riportato il seguente risultato:

Si precisa, per completezza d'esame, che dallo spoglio risultano, altresì,

DELIBERA, altresì,

all'unanimità dei presenti di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.